



Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

Data 06/04/2009

Sessione

Atto N. 29

OGGETTO

MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CUI ALL' ATTO N. 216 DEL 30/10/1995.
ED AGGIORNAMENTO LAVORI

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 - 10 - 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi **06/04/2009 alle ore 19.20**

Fatto l'appello nominale, risultano

PRESENTI

D'URSO MICHELE
CAVALLINO VINCENZO
AZZARO BARTOLO
CARPENZANO LUIGI
NIGRO PAOLO
PUCCIA CONCETTO
GERRATANA ANTONINO
MANDOLFO DIEGO
SCARSO CARMELO
AVOLA SALVADOR
GIURDANELLA GIOVANNI
FRASCA CACCIA ANTONINO
POIDOMANI GIANCARLO
SPADARO GIOVANNI
CERRUTO CARMELO
CABIBBO GAETANO
MIGLIORE GIOVANNI
CERRUTO ANTONINO
D'ANTONA VITO
AURNIA LEONARDO
COLOMBO MICHELE
OCCHIPINTI GIOVANNI
ZACCARIA GIORGIO

ASSENTI

MINARDO GIUSEPPE
APRILE GIORGIO
GAROFALO PAOLO
COVATO GIOVANNI PIERO
CANNATA SALVATORE
DI MAURO MAURIZIO
MAVILLA MICHELE

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale Dott. **BENEDETTO BUSCEMA**

Trovando che il numero dei presenti è legale per la validità della 1^o convocazione

il Sig. **SALVADOR AVOLA**, Vice Presidente, assume la presidenza apre la seduta che è dichiarata
PUBBLICA.

<p align="center">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>Vista la presente proposta di deliberazione Vista la Legge Regionale 11/12/1991 N° 48</p> <p align="center">ESPRIME</p> <p>Parere favorevole Sotto il profilo della regolarità tecnica.</p> <p><i>Modica, 16/03/2009</i></p> <p align="center">Il Responsabile del Servizio Dott. ANGELO SAMMITO</p>	<p align="center">IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</p> <p>Vista la presente proposta di deliberazione Vista la Legge Regionale 11/12/1991 N° 48</p> <p align="center">ESPRIME</p> <p>Parere favorevole Sotto il profilo della regolarità contabile</p> <p><i>Modica, 17/03/2009</i></p> <p align="center">Il Responsabile di Ragioneria Dott. SALVATORE ROCCASALVA</p>
<p align="center">IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</p> <p>Vista la presente proposta di deliberazione</p> <p align="center">ATTESTA</p> <p>IL PRESENTE ATTO NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE</p> <p><i>Modica, 17/03/2009</i></p> <p align="center">Il Responsabile di Ragioneria Dott. SALVATORE ROCCASALVA</p>	

Successivamente il Consiglio prende in esame le modifiche ed integrazione del Regolamento TARSU di cui all'atto n. 216/95.

Il Cons. Nigro chiede del perché la sua richiesta di discussione sulla questione, avanzata ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, non stata reinserita all'o.d.g.. Tale dibattito ritiene essere epedeutico alle modifiche regolamentari.

Invita il Segretario Generale a verificare ed a procedere di conseguenza.

Il Cons. Mandolfo informa che in Commissione il Presidente ha portato tale richiesta alla quale, al primo punto, parla della TARSU.

Il Consigliere Nigro lamenta che Mandolfo ha voluto portare a conoscenza del Consiglio solo alcuni passaggi.

Il Cons. Carpenzano ritiene prioritariamente partire da una discussione generale sul servizio e poi procedere all'esame del Regolamento. Sin da ora preannuncia contrarietà a queste modifiche e propone che le stesse ritornino in Commissione magari allargata ai Capigruppo.

Il Sindaco ricorda che è necessario procedere alle modifiche proposte prima dall'approvazione del bilancio.

E' pertanto favorevole ad un eventuale breve rinvio.

Sulla discussione generale sul servizio è necessario aspettare il piano dell'ATO.

Il Cons. Antonino Cerruto ricorda che con questo atto si rendono più eque le tariffe.

Il Cons. Cavallino ritiene che la tassa debba discendere dal servizio che si vuole offrire.

Il Cons. Frasca Caccia afferma che la richiesta di dibattito è cosa diversa dal punto oggi in discussione.

Il Cons. Scarso invita la Presidenza a porre a votazione la richiesta di rinvio del punto.

Si allontanano i Cons. Puccia e Giurdanella.

Il Cons. Gerratana è per un rinvio con l'impegno di sedersi tutti attorno ad un tavolo al fine di trovare la soluzione migliore.

A questo punto il Vice Presidente pone a votazione la richiesta di rinvio che viene bocciata avendo riportato 8 voti a favore e 13 contrari, espressi in forma palese per alzata di mano.

Il Cons. Carpenzano preannuncia l'abbandono dell'aula perché la maggioranza, arrogandosi della maggioranza dei numeri che non ha, non ha voluto accettare la proposta di approfondimento

Il Cons. Nigro ribadisce la richiesta fatta ai sensi di norma regolamentare.

Si allontanano i Cons. Carpenzano, D'Urso, Cavallino, Colombo, Gerratana, Nigro, Migliore ed Azzaro.

Richiesta la verifica del numero legale ed accertato che il numero dei Consiglieri presenti non è sufficiente per poter il Consiglio validamente deliberare, il Vic Presidente dà atto della sospensione di un ora ai sensi dell'art. 21, comma 2°, della L.r. 26/93.
Sono le ore 22,25.

Si riprende alle ore 23,30.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i Consiglieri Sigg.:

MANDOLFO DIEGO, GAROFALO PAOLO, SCARSO CARMELO, AVOLA SALVADOR, GIURDANELLA GIOVANNI, FRASCA CACCIA ANTONINO, POIDOMANI GIANCARLO, SPADARO GIOVANNI, CERRUTO CARMELO, BAGLIERI MASSIMILIANO, CABIBBO GAETANO, MAVILLA MICHELE, CERRUTO ANTONINO, D'ANTONA VITO, AURNIA LEONARDO, OCCHIPINTI GIOVANNI.

Riscontrata valida la ripresa e dopo la relazione dell'Assessore Muriana, il Cons. Mandolfo dà lettura del parere della Prima Commissione che propone emendamento.

Entrano in aula i Consiglieri Carpenzano, D'Urso, Cavallino, Colombo, Gerratana, Nigro, Puccia, Migliore ed Azzaro.

Il Cons. Carpenzano, a nome del PDL, dice la proposta assolutamente inaccettabile ed assurda.

Il Cons. A. Cerruto invece assicura che le modifiche rendono più equa tale tassa ed afferma che Carpenzano vuole difendere dei privilegi.

Il Cons. Gerratana al fine di pagare tutti, propone di modificare in primis, l'art. 2 e, nel merito avanza alcune proposte. Se si accoglie questa posizione, assicura che si troverà d'accordo a votare alcuni emendamenti.

Il Cons. Scarso sottolinea che le proposte avanzate hanno una loro logica.

Il Cons. Azzaro ribadisce la necessità di una concertazione al fine di modificare nel modo migliore la proposta.

Il Cons. Frasca Caccia elogia le modifiche avanzate.

Il Cons. Cavallino lamenta che non sono stati portati conteggi che, con certezza, evidenziano il risparmio economico.

Il Cons. C. Cerruto invita l'opposizione ad avanzare proposte che saranno valutate di volta in volta.

Il Cons. Nigro accusa la maggioranza di usare la forza dei numeri per non fare entrare l'opposizione nel merito del dibattito. Lamenta che non vi è stata alcuna relazione tecnica che avrebbe messo tutto il Consiglio nelle condizioni di deliberare con cognizione di causa.

Il Cons. Migliore propone un emendamento concernente il servizio in caso di sciopero prolungato da parte degli operatori ecologici.

Il Sindaco sottolinea che, rispetto all'impegno dell'Amministrazione di riformare questo Ente intaccando sicuramente meccanismi consolidati, l'opposizione ha un ruolo di conservazione.

Molte cose di questo regolamento erano presenti nella proposta della precedente Amministrazione e concertata con i Sindacati. Ricorda ancora che tutti i Consiglieri sono garantiti dal Regolamento consiliare e pertanto la concertazione non può diventare una regola.

Le modifiche proposte portano a bloccare l'aumento previsto per le tariffe e porterà anche ad una riduzione.

Al Cons. Nigro assicura che, appena l'ATO trasmetterà il piano di raccolta, sarà portato in aula per il dibattito. Infine spiega la ratio delle modifiche proposte.

Chiuso il dibattito, si procede con la richiesta di voto.

Il Cons. Carpenzano è amareggiato per come si è svolto il dibattito. Non avendo elementi per poter valutare con cognizione di causa, preannuncia voto contrario del PDL.

Il Cons. Scarso e Cerruto A. preannunciano il voto favorevole all'atto proposto.

Il Cons. Nigro, vista la chiusura completa nei confronti delle opposizioni, non può che anticipare il voto contrario dell'UDC.

Il Cons. Frasca Caccia preannuncia il voto favorevole del PD.

Il Cons. Gerratana interviene per proporre degli emendamenti.

Il Presidente prima, e il Segretario Generale poi, chiariscono che non è più possibile presentare emendamenti.

Il Cons. Carpenzano ritiene che stasera la proposta non possa essere approvata visto che i Consiglieri non sono stati messi nelle condizioni di presentare emendamenti perché il lasso temporale fra la notifica della convocazione e la seduta è inferiore ai tempi previsti dal Regolamento.

Il Cons. Scarso ricorda che si è nella fase di voto e pertanto chiede il rispetto del Regolamento.

Il Presidente chiude le dichiarazioni di voto, dà lettura dell'emendamento proposto dalla Prima Commissione Consiliare così formulato:

"Art. 23

Norma Transitoria.

A) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento così come emendato dalla delibera consiliare n. 29/09, tutte le richieste di riduzione tariffarie o di agevolazioni, solo per l'anno 2009, dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2009;

B) Eventuali ulteriori riduzioni tariffarie potranno essere applicate a seguito dell'attuazione del servizio di raccolta differenziata."

La votazione sull'emendamento, esperita in forma palese per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti	25
Voti favorevoli alla proposta	16
Voti contrari alla proposta	9

L'emendamento è approvato.

Subito dopo, il Presidente invita il Consiglio ad adottare le proprie determinazioni sulla proposta, così come emendata, sempre mediante votazione palese per alzata di mano che, esperita, dà il seguente risultato

Consiglieri presenti e votanti	25
Voti favorevoli alla proposta	16
Voti contrari alla proposta	9

Per la superiore votazione

IL CONSIGLIO

Premesso:

che con l'articolo 59, c.1, dlgs 507/93 è stata affermata la necessità di disciplinare con apposito regolamento l'ambito e le modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

che con deliberazione n. 216 del 30/10/1995 e successive modificazioni è stato approvato da questo Ente il Regolamento TARSU (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani);

che il suddetto Regolamento necessita di appropriate modifiche al fine di ottenere una più equa applicazione della tassa stessa che potrà contribuire al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio;

atteso che appare necessario apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento TARSU, relativamente agli articoli 9, 10 11 e 11/bis, per i motivi di cui innanzi

1)

ART. 9

RIDUZIONI DI TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

Sono previste le seguenti riduzioni:

tariffa ridotta di 1/3 per abitazioni con unico occupante;

tariffa ridotta di 1/3 per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso in itinere e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.

Nel caso di locali, diverse dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dagli Organi competenti per l'esercizio dell'attività:

tariffa ridotta di 1/3 per utenti che risiedono od abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni: in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria,

con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Sostituire col seguente:

ART. 9

RIDUZIONI DI TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

Sono previste le seguenti riduzioni:

- a) tariffa ridotta del 30% per abitazioni con unico occupante;
- b) tariffa ridotta del 30% per abitazioni, locali commerciali ed aree scoperte tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza, l'abitazione principale, la destinazione d'uso e i locali commerciali dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.
- c) tariffa ridotta del 30% per utenti che risiedono od abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno, in località fuori dal territorio nazionale.
- d) Per gli esercizi commerciali operanti per tutto l'anno a Marina di Modica si applica la riduzione nella misura del 50%.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

2)

ART 10

RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARE CONDIZIONE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa.

La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attivo.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 30% della tariffa da 201 a 500 metri;
- b) in misura pari al 20% della tariffa da 501 ad 1 Km.;
- c) in misura pari al 10% della Tariffa oltre Km.1

Sostituire col seguente:

ART. 10

RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARE CONDIZIONE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto in regime di privativa.

La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attivo.

La tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona di fatto servita supera un Km.

3)

ART 11

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e servizi, le quali dimostrano di avere sostenuto spese per interventi tecnico- organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con una riduzione della tariffa del 50%;

b) abitazioni occupate da coniugi in età superiore a 70 anni, che dichiarano di non possedere altro reddito al di fuori della pensione e di non essere proprietari di alcuna proprietà immobiliare al di fuori dell'abitazione in oggetto, tariffa ridotta del 50%;

c) Enti, Istituti Religiosi, Società di Mutuo Soccorso, Associazioni Culturali e di volontariato regolarmente costituiti, non aventi fini di lucro, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con una riduzione della tariffa dell' 80%.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

1) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti annessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

2) i locali ed aree adibite a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

Le riduzioni e le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Per le riduzioni previste ai punti a), b), e c) le domande, debitamente documentate, verranno vagliate dal competente Ufficio del Servizio di Nettezza Urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli opportuni accertamenti e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti.

Le esenzioni di cui sopra, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. lgs. N. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
Le esenzioni di cui all'art. 2 terzo comma sono concesse su domanda degli interessati a condizione che gli stessi dimostrino di averne diritto.

Sostituire col seguente:

ART. 11

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

A) per le attività produttive, commerciali e servizi, le quali dimostrano di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con una riduzione del 30% della tariffa;

B) per abitazioni occupate da almeno un coniuge in età superiore a 70 anni, che dichiara di possedere solo reddito da pensione oltre all'abitazione principale ed in ogni caso con un reddito ISEE non superiore a 9.000 (novemila) euro: tariffa ridotta del 50%;

C) Enti, Istituti Religiosi, Società di Mutuo Soccorso, Associazioni Culturali e di volontariato regolarmente costituiti, non aventi fini di lucro, la tassa è applicata con una riduzione della tariffa del 60%;

D) Immobili di proprietà di immigrati che certificano la loro residenza nel Comune: esenzione di un anno.

Le riduzioni e le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Le riduzioni previste al punto "A" debitamente documentate, verranno vagliate dal competente Ufficio Ambiente e Territorio.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli opportuni accertamenti e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti.

Le esenzioni di cui sopra, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. N. 507/93, sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Le esenzioni di cui all'art. 2 terzo comma sono concesse su domanda degli interessati a condizione che gli stessi dimostrino di averne diritto.

Viene inoltre aggiunto il seguente art.11/bis:

11/Bis

Ulteriori Agevolazioni

Ai sensi dell'art. 67, comma 1 del D.Lgs. n. 507/93, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) abitazioni occupate da nuclei familiari in cui vi sia la presenza di persona diversamente abile, riduzione della tariffa del 30%, se si verificano le seguenti condizioni:

- persona non autosufficiente con necessità di assistenza continua;

- certificazione rilasciata dalla AUSL locale o autocertificazione attestante le

condizioni di cui sopra;

b) famiglie con reddito ISEE complessivo non superiore ad euro 9.000,00 (novemila): riduzione del 30% della tariffa.

I contribuenti che usufruiscono delle predette agevolazioni sono obbligati a presentare annualmente la dichiarazione ISEE attestante il loro status economico.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa secondo le previsioni dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93 e il relativo ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito applicando la tassa e il gettito effettivo risultante dalla tassa iscritta a ruolo.

Vista la proposta del Dirigente dell'Ufficio Tributi;

Vista la relazione che accompagna tale proposta;

Vista la propria Deliberazione n.216 del 30/10/1995 con la quale veniva approvato il "Regolamento per la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani";

Visto la successiva Deliberazione n.13 del 15/01/1997 con la quale venivano apportate modifiche all'art.2 del Regolamento per la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;

Vista la nota delle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. prot.10562 del 21/02/2008 nella quale sono indicate proposte e suggerimenti tendenti ad una più equa politica fiscale ed alla incentivazione alla raccolta differenziata;

Visto l'art. 59 del D. Lgs. n.507/1993 che al capo 4. dispone la riduzione del tributo nel caso in cui la distanza e la capacità dei contenitori sia tale da penalizzare i contribuenti;

Visto il c. 2, secondo periodo, dell'art.59 del D. Lgs. n.507/1993 dove è indicato che nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;

Atteso che appare opportuno, per i fini di cui sopra, modificare il Regolamento TARSU già approvato con Deliberazione n.216 del 30/10/1995 del C. C. e successivamente emendato con Deliberazione n.13 del 15/01/1997 del C. C.;

Vista la proposta di modificare gli artt.9, 10, 11, del vigente Regolamento TAR SU e di aggiungere al medesimo l'art.11/bis;

Visto il vigente Regolamento TAR SU approvato con Deliberazione n.216 del 30/10/1995 del C. C. e successivamente emendato con Deliberazione n.13 del 15/01/1997 del C. C.;

Visto che la competente Commissione Consiliare, nella seduta del 24/03/09, ha proposto un emendamento, fatto proprio in aula dal Consiglio;

Vista la L. R. n.48/91;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio per quanto concerne la regolarità tecnica espresso in data 16/03/2009, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda la regolarità contabile espresso in data 17/03/2009;

Visto l' O.R.E.L.

DELIBERA

1. Modificare gli artt. 9, 10, 11, del vigente Regolamento TAR SU ed aggiungere l'art. 11 Bis per come in premessa;
2. Integrare detto Regolamento col seguente articolo:

“Art. 23

NORMA TRANSITORIA.

A) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento così come emendato dalla delibera consiliare n. 29/09, tutte le richieste di riduzione tariffarie o di agevolazioni, solo per l'anno 2009, dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2009;

B) Eventuali ulteriori riduzioni tariffarie potranno essere applicate a seguito dell'attuazione del servizio di raccolta differenziata.”

Viene infine richiesto di rendere “Immediatamente Esecutivo “l'atto appena adottato ed

IL CONSIGLIO

Riconoscendone l'urgenza di provvedere;

DELIBERA

Dichiarare “Immediatamente Esecutivo”l'atto testè adottato;

Il Presidente, alle ore 02.20 del 7 aprile 2009, aggiorna i lavori per le ore 20.00 di mercoledì 15 aprile 2009.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
PAOLO GAROFALO**

Il Consigliere anziano della Seduta

D'URSO MICHELE

Il Segretario Generale

DOTT. BENEDETTO BUSCEMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all'Albo

Pretorio dal 24 APR. 2009, giorno festivo, al 8 MAG. 2009 e senza opposizioni.

Modica, li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica, li

Il Segretario Generale

Il Presidente, alle ore 02.20 del 7 aprile 2009,
mercoledì 15 aprile 2009